



Città di Orbassano

UFFICIO TECNICO - LLPP
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Orbassano, 8/9/2015

Prot. n° 94530

Risposta al chiarimento interpretativo n.ro 9 pervenuto relativo alla procedura di "Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato - Leasing, ai sensi dell'art. 160-bis del D.Lgs. n. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento nonché la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria) - per un periodo di 20 (venti) anni - della ex scuola "Leonardo Da Vinci" da destinare a Palazzo Comunale". CIG (6338237E9F) - CUP (F86G14002070004)

Premessa

I chiarimenti interpretativi "possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, a rendere chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione" ¹

Chiarimento interpretativo n.9

In relazione al disciplinare della gara in oggetto con la presente si chiede un CHIARIMENTO in merito "alla dimostrazione dei requisiti richiesti al punto 4 comma 7 pag. 7 del Disciplinare di Gara". In particolare il quesito è riferito alle categoria delle opere, considerato che il D.M 140/2013 ha introdotto nuove categorie con identificazione delle opere prima riconducibili ad altri riferimenti normativi. Il Disciplinare di gara richiede, all'art. 4 comma 7, l'avvenuto espletamento di servizi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare; in relazione all'Edilizia il riferimento è limitato alla categoria E.16, in precedenza riconducibile (L.143/49) alla categoria I-d, senza alcun riferimento agli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 come quello oggetto di intervento.

Si richiede quindi se è ammesso comunque che i servizi espletati dai soggetti concorrenti, siano riferiti

¹ cfr. Consiglio di Stato, sez V, 13 luglio 2010, n. 4526; Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2012, n. 5570; Consiglio di Stato sez. VI 15 dicembre 2014, n. 6154; Consiglio di Stato, sez. III , 20 aprile 2015, n. 1993; Consiglio di Stato, sez. IV 14 aprile 2015, n. 1898



Città di Orbassano

■ UFFICIO TECNICO - LLPP
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

alle categorie in precedenza (L.143/1949) definite I-d ed in subordine che siano comunque ricompresi quelli effettuati su edifici sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 individuati nel D.M. 140/2013 nelle categorie E.21 ed E.22.

Risposta al chiarimento n. 9

L'interpretazione prospettata nella formulazione del Quesito si ritiene condivisibile (si segnala refuso il D.M. di riferimento è il D.M. 143/2013)

In particolare si ritengono fungibili gli incarichi svolti dai Professionisti e certificati dai Committenti nella Cat. Id ex lege 143/49 anche in considerazione della richiesta del Bando che limita i requisiti curriculari alle previsioni di cui alla categoria E.16 per via della preminenza, nell'ambito dell'incarico di progettazione, di aspetti relativi a tale natura di opere.

L'abilitazione alla professione di Architetto è di per se un requisito sufficiente all'operatività su edifici tutelati

In aggiunta si specifica che tutte le certificazioni rilasciate dai Committenti nella categorie E 21 ed E 22 sono utilizzabili per soddisfare i requisiti di partecipazione al bando in quanto prestazioni di grado di complessità superiore ai requisiti fissati dal Bando.



IL DIRIGENTE III SETTORE

Ing. Paolo Carantoni